STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' DI RINASCITA ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TOLMEZZO UD VIA G.BONANNI 15
Numero REA: UD - 288546
Codice fiscale: 84007880309
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-02-2016 - Statuto completo 2

ALLEGATO "A"
all'atto numero
15218 di repertorio

STATUTO

"Cooperativa Sociale Comunità di Rinascita - Onlus"

TITOLO I

DENOMINAZIONE E PRINCIPI ISPIRATIVI - SEDE – DURATA

Art 1 - (Denominazione)

È costituita la Società Cooperativa denominata: "Cooperativa Sociale "Comunità di Rinascita". La Cooperativa ha sede nel Comune di Tolmezzo (UD).

La Comunità di Rinascita è luogo di incontro e di confronto tra quanti, pur variamente ispirati sul piano religioso, ideologico e culturale: ne condividono lo spirito e l'impegno e credono che l'intuizione originaria della messa in comune delle risorse umane di ciascuno, possa ancora essere risposta efficace per affrontare le difficoltà che la vita pone quotidianamente.
La Comunità di Rinascita, nata originariamente come associazione e trasformatasi in Cooperativa Sociale, è impegnata nello sviluppo integrale della persona umana; pone particolare attenzione all'assistenza delle persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche psichiche economiche sociali o familiari, per le quali si propone, con azioni mirate e nel rispetto dell'unicità di ogni individuo, di favorirne la partecipazione alla vita sociale, l'emancipazione e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Si richiama ai modelli etici e morali della convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nonché del principio di uguaglianza conforme all'articolo 3 della Costituzione Italiana.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero, nei modi e termini di legge.

La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS ai sensi dell' Art 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art 2 - (Durata ed adesioni)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno consentito alla decisione.

La Cooperativa può dare adesione e partecipazione a enti, organismi consortili, gruppi cooperativi paritetici e associazioni di categoria allo scopo di migliorare l'efficacia del proprio intervento sociale.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art 3 - (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, senza finalità speculative di alcun genere e nel rispetto dei principi della mutualità, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari di cui alla lett. a) dell' Art 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e delle leggi regionali applicative.

La Cooperativa intende assicurare, tramite la gestione in forma associata coi beneficiari dei servizi ed il lavoro prestato dai soci, continuità d'occupazione e migliori condizioni sociali, economiche e professionali di tutti.

La Cooperativa agisce ispirandosi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali: la solidarietà, la mutualità, la

priorità dell'uomo sul denaro, la giusta distribuzione dei guadagni, la democrazia interna ed esterna, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli statutari e organizzativi e la strutturazione del lavoro, non sullo sfruttamento o sulla disparità di trattamento.

Scopo degli interventi realizzati nella gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e in genere dei servizi alla persona, è il recupero e la qualificazione umana, culturale e professionale delle persone cui essi sono rivolti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la Cooperativa uno specifico rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell' Art 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, la Cooperativa rispetta il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art 4 - (Oggetto sociale)

La Cooperativa, in relazione agli scopi sociali di cui all'articolo 3, ha per oggetto l'attivazione, l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali, riabilitativi, rivolti alle persone in stato di disagio sociale, fisico, psichico temporanei o permanenti.

Si propone di fornire in via prevalente:

a)- gestione di strutture a carattere residenziale e semiresidenziale diurne e notturne, case alloggio, gruppi appartamento, comunità alloggio, nonché servizi integrati per residenze protette, anche ad elevata intensità assistenziale, strutture e centri di riabilitazione, ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie;

b)- prestazioni educative, infermieristiche, socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative, a carattere domiciliare come sostegno al nucleo familiare gestite in proprio oppure in strutture appositamente allestite o messe a disposizione da enti pubblici e privati, incluse le attività di trasporto.

c)- prestazioni di servizi assistenziali, socio-educativi, di accoglienza, di animazione e di accompagnamento con finalità riabilitative, educative e di inserimento sociale;

d)- consulenza clinica e metodologica con servizi specialistici di assistenza psicologica e supporto educativo;

e)- attività ricreative, culturali e di tempo libero, volte a creare occasioni di incontro contatto e di conoscenza;

f)- gestione di servizi educativi riferibili ad attività e corsi di istruzione, informazione, aggiornamento, educazione, formazione, progettazione, ricerca e promozione culturale finalizzati alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della condizione giovanile, dell'anziano, del disagio sociale, della devianza, delle problematiche legate al sostentamento dei singoli e delle famiglie, problematiche dell'ambiente e di ogni altra forma di emarginazione, nonché alla qualificazione umana, culturale e professionale;

g)- servizi con finalità ludiche, di socializzazione ed educazione, rivolti alla prima infanzia, anche a carattere di sperimentazione ed innovazione, volti a tutelare ed a promuovere i diritti dei bambini, ad armonizzare i tempi di

lavoro e di cura e a rispondere alle esigenze del nucleo familiare (a titolo di esempio: asili nido, micro-nidi, nidi aziendali, centri di custodia oraria, ludoteche, centri gioco famiglia); ——————————

h)- servizi ricreativi ed educativi, sia riferibili ad attività di istruzione, sia per il tempo libero, rivolti a bambini e ragazzi, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche (a titolo di esempio: centri di aggregazione giovanile, centri estivi, servizi pre e post scuola, laboratori scolastici); ——————————

i)- servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore/figli, contrasto alla povertà ed alla violenza, nonché alternativi al ricovero di minori in istituti educativi ed assistenziali (a titolo di esempio: sostegno alla frequenza scolastica, accoglienza temporanea di minori, residenze per donne in difficoltà, in gravidanza o con figli minori, casa di accoglienza per famiglie con figli ospedalizzati;——————————

j)- Servizi di sostegno e consulenza prenatale, per famiglie o mamme single in attesa di nascituri ad alto rischio di disabilità, malformazioni genetiche, scompensi degli apparati e delle funzioni vitali;——————————

k)- attività di sensibilizzazione al volontariato, anche tramite interventi di presentazione dell'attività ("testimonianze") presso scuole, centri di aggregazione o presso la propria sede. ——————————

Tutte le attività di cui sopra possono essere realizzate in proprio, ovvero in collaborazione o per conto di soggetti terzi, pubblici o privati, potendo a tal fine la Cooperativa anche partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati.——————————

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti come previsto dal successivo articolo 17. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.——————————

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. ——————————

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.——————————

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.——————————

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in

appositi albi o elenchi.
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

Art 5 - (Soci cooperatori)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) persone che hanno maturato una capacità professionale nei settori di attività di cui all'oggetto della Cooperativa ed intendano spenderla per il raggiungimento dei fini sociali impegnandosi a condividere le finalità ed i metodi di lavoro espressi dal presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali; Essi sono definiti **Soci lavoratori**;

b) persone che essendo beneficiari, direttamente o indirettamente, dei servizi istituiti, intendano, in funzione della loro esperienza, collaborare attivamente al loro miglioramento al fine di una maggior aderenza degli stessi ai bisogni delle persone che ne usufruiscono, nel rispetto del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali. Essi sono definiti **Soci fruitori ed i loro rapporti con la cooperativa sono disciplinati nel successivo articolo 7;**

c) persone che hanno maturato o intendano maturare conoscenze ed esperienza nei settori di attività di cui all'oggetto della Cooperativa ed intendano contribuire, in forma gratuita, ed in varie modalità e misura al raggiungimento dei fini sociali impegnandosi a rispettare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali;

Essi sono definiti **Soci volontari ed i loro rapporti con la cooperativa sono disciplinati nel successivo articolo 7.**

Possono pertanto essere soci-cooperatori tutte le persone fisiche, senza discriminazione alcuna, aventi la capacità di agire, e che intendono operare in conformità a quanto specificato ad uno dei su descritti punti a) b) e c).

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica e/o sociale della Cooperativa.

Non possono essere soci coloro per i quali sussistano le incompatibilità di cui al successivo articolo 8 punti d) ed e).

Possono essere soci altresì le persone giuridiche, pubbliche e private, che collaborino al raggiungimento dei fini sociali e nei cui statuti sia prevista la possibilità di iniziative di solidarietà, attraverso lo sviluppo del terzo settore.

Art 6 - (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

a)- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale; nel caso di persone giuridiche tali dati saranno sostituiti da nominativo dell'Ente, Sede legale, codice fiscale unitamente a nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale del legale rappresentante pro-tempore;

b)- l'indicazione, delle specifiche competenze possedute e della categoria di soci della quale intendono entrare a far parte;

c)- la dichiarazione di non svolgere sotto alcuna forma attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;

d)- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà

comunque essere inferiore ad 1 (una) azione del valore nominale di Euro 50,00 (Euro cinquanta e centesimi zero), né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

e)- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f)- la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'articolo 41 del presente statuto;

g)- l'indicazione delle motivazioni personali o, nel caso di persone giuridiche, le modalità con le quali intendono concorrere alla realizzazione dei fini sociali.

h)- quanto altro l'organo amministrativo riterrà opportuno conoscere ai fini dell'iscrizione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla per iscritto all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art 7 - (Specifiche dei Soci volontari e dei Soci fruitori)

Soci volontari

Ai sensi dell'Art 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, possono essere ammessi come soci volontari le persone fisiche che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Società per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Nell'utilizzo dei soci volontari la cooperativa si attiene a quanto previsto nel già citato Art 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente, oltre ai dati richiesti nell'art. 6 anche la precisazione delle prestazioni cui si rendono disponibili, a titolo gratuito per la Cooperativa.

Sull'accettazione delle domande è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione nel libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci lavoratori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi del successivo articolo 8; l'obbligo di

prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Il socio volontario ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto come gli altri soci cooperatori.

Il socio volontario non ha diritto di godere dei ristorni di cui al successivo art. 18, né di altre forme di remunerazione.

Il socio volontario può essere eletto amministratore.

I soci volontari non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2393 bis cod. civ., in tema di azione di responsabilità.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta tramite lettera raccomandata o PEC, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal successivo articolo 12, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso, morte ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Soci fruitori

Ai sensi dell'Art 5 punto b) del presente statuto, possono essere ammessi come soci fruitori le persone fisiche che, essendo beneficiarie direttamente o indirettamente dei servizi erogati dalla Cooperativa, intendono partecipare, allo studio alla valutazione ed alla progettazione di servizi innovativi o alla riformulazione di quelli esistenti, e/o comunque contribuire al miglioramento degli stessi, rendendoli maggiormente aderenti ai bisogni da soddisfare, collaborando in tal modo al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.

Possono essere pertanto soci fruitori le persone svantaggiate che godono direttamente delle attività poste in essere dalla cooperativa, ma anche i loro familiari e/o tutori ed in generale i portatori di interesse anche indiretto al buon svolgimento dei servizi posti in essere dalla cooperativa.

Coloro che intendano essere ammessi come soci fruitori della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente, oltre ai dati richiesti nell'art. 6, anche l'indicazione del servizio di cui hanno beneficiato in qualità di fruitore diretto e, nel caso di fruitore indiretto, anche la qualifica rappresentata (ad esempio familiare, tutore, amministratore di sostegno...),

Sull'accettazione delle domande è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nel libro dei soci.

Il socio fruitore ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto come gli altri soci ordinari.

Il socio fruitore non ha diritto di godere dei ristorni di cui al successivo art. 18.

Il socio fruitore può essere eletto amministratore.

I soci fruitori non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2393 bis cod. civ., in tema di azione di responsabilità.

Il socio fruitore potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta tramite lettera raccomandata o PEC, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa nei casi previsti dal successivo articolo 12, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio fruitore per recesso, morte ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Art 8 - (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori;

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere almeno 1 (una) azione del valore nominale di Euro 50,00 (Euro cinquanta e centesimi zero). Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità e/o il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni necessarie per la Cooperativa stessa; nel caso dei soci lavoratori anche in funzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa;

d) a non svolgere azione alcuna, neppure attraverso l'esercizio in proprio, sia in forma individuale che associata, che sia o possa essere in concorrenza o in contrasto con gli interessi della Cooperativa;

e) a non iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino attività concorrenziale e comunque a non svolgere in qualsiasi forma attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art 9 - (Diritti del socio)

Ai soci spettano i diritti di controllo di cui agli articoli 2422, 1° comma, e 2545 bis cod. civ.

Art 10 - (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento. Inoltre per causa di morte, se il socio è persona fisica, o per estinzione se persona giuridica.

Art 11 - (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se

il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 41.
Il recesso non può essere parziale.
Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nell'ipotesi di cui al punto c) la dichiarazione di recesso si intende comunque comunicata nell'atto che determina la cessazione del rapporto di lavoro.
Contestualmente alla comunicazione di recesso, l'organo amministrativo dovrà provvedere alla relativa annotazione nel libro dei soci.

Art 12 - (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a)- che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
b)- che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale; la cooperativa prima di procedere all'esclusione, ha comunque il dovere di avanzare offerte alternative per l'effettuazione di mansioni compatibili alle limitazioni, attraverso le modalità stabilite dalla legge.
c)- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per ottemperarvi;
d)- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del capitale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
e)- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
f)- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento degli obblighi sociali;
g)- che con fatti dolosi o colposi arrechi alla Cooperativa un danno ingiusto, ovvero che assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
h)- che sia condannato con sentenza penale irrevocabile;
i)- che abbia visto risolto per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro, subordinato o non subordinato;
j)- che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale, in tal caso, quando ricorrono particolari esigenze

interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;

k)- che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione dell'eventuale rapporto di lavoro

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 41. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 13 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma tre, del codice civile.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art 14 - (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni effettivamente sottoscritte e versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l' Art 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche, per quanto compatibili, in caso di fallimento o estinzione del socio.

Art 15 - (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto o gli altri aventi causa dovranno richiedere il rimborso delle azioni interamente liberate entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta

l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto

TITOLO IV
SOCI SPECIALI

Art 16 – (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a)- alla loro formazione professionale;

b)- al loro inserimento nell'impresa, sia a fini produttivi, sia ai fini della conoscenza del modello cooperativo.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, comunque non superiore a cinque anni;
2. i criteri e le modalità attraverso le quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 18 del presente statuto, in misura pari al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci ordinari, in relazione dei costi sostenuti dalla Cooperativa per la sua formazione ed inserimento.

Il socio speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle deliberazioni relative alla approvazione del bilancio. Il socio speciale non può rappresentare altri soci quale delegato alle votazioni.

Il socio speciale non può essere eletto amministratore, se non nei limiti previsti nell'articolo 29 per i non soci.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2393 bis cod.civ., in tema di azione di responsabilità.

I soci speciali possono recedere nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a

condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6 del presente statuto. Anche prima della data di scadenza del periodo di formazione ed inserimento, in caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, ovvero di manifesta inidoneità, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

TITOLO V
STRUMENTI FINANZIARI

Art 17 - (Prestito sociale)

La Cooperativa può stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge 17 febbraio 1971 n. 127, della legge 27 febbraio 1985 n.49 e dell'Art 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VI
RISTORNI

Articolo 18 - (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno, che rappresenta una sovraremunerazione della prestazione dei soci, è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare:

- la qualità della prestazione lavorativa dei soci;
- la quantità della prestazione lavorativa dei soci L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:

a. erogazione diretta;

b. aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;

TITOLO VII
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art 19 - (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi, falliti, estinti ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate ai sensi del precedente articolo 8;

d. dalla riserva straordinaria;
e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle previste dal presente statuto e dalla legge, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art 20 (Caratteristiche delle Azioni)

Le azioni, che hanno il valore nominale di Euro 50,00 (Euro cinquanta e centesimi zero) ciascuna e sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, neppure parzialmente.

É autorizzato, alle condizioni di cui all'art 2529 cod.civ., l'acquisto o il rimborso da parte degli amministratori delle azioni della cooperativa.

É fatto salvo il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, codice civile.

Art 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 cod.civ., segnalate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Art 22 (Destinazione degli utili)

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 18 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'Art 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 19.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile ed al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale ed alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

TITOLO VIII
DECISIONI DEI SOCI

Art 23 - (Assemblea ordinaria)
L'assemblea ordinaria delibera:
1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2) la nomina degli amministratori, il loro compenso e la struttura dell'organo amministrativo;
3) le eventuali nomine dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione dei conti, nonché la misura del loro compenso;
4) sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
6) sui ricorsi contro la mancata ammissione a socio;
7) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;

Art 24 - (Assemblea straordinaria)
L'assemblea straordinaria delibera:
1) le modifiche dello statuto;
2) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
3) su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art 25 - (Convocazione assemblee dei soci)
L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo allorché lo ritenga necessario o utile alla gestione della Cooperativa e, comunque, almeno una volta all'anno. L'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea quando ne sia fatta richiesta per iscritto dal collegio sindacale (se presente), o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci.
L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia.
La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal socio e che risulti indicato nel libro dei soci.
La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima, della seconda o ulteriore convocazione, che devono essere fissate in un giorno diverso ma non oltre trenta giorni da quello della precedente. La convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art 26 - (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno

dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda o ulteriore convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per delibere riguardanti modifiche allo statuto o ai regolamenti è necessario il voto favorevole della metà più uno della totalità dei soci della cooperativa.

Art 27 - (Diritto di Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto senza deroghe, qualunque sia il tipo od il numero delle azioni. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto, che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) altri soci.

Per i soci speciali si applica l'articolo 16 del presente statuto.

Art 28 - (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, che cura la redazione del verbale. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

TITOLO IX
ORGANI DI GOVERNO

Art 29 - (Struttura dell'organo amministrativo)

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione, anche soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente. Il presidente deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Art 30 - (Durata in carica dell'organo amministrativo)

Gli amministratori restano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Art 31 - (Cumulo delle cariche)

Salvo quanto previsto dall'Art 2390 cod.civ., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'organo amministrativo della Cooperativa.

La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore della Cooperativa.

Art 32 - (Cessazione dell'organo amministrativo)
La cessazione degli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge, può avvenire:
- per dimissioni;
- per scadenza del triennio o del periodo determinato dai soci, con effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito;
- per revoca dell'assemblea;
- per decadenza nei casi previsti dall'Art 2382 cod.civ..

Art 33 - (Sostituzione)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'Art 2386 del cod.civ.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Art 34 - (Compenso dell'organo amministrativo)
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.
In presenza di amministratori investiti di particolari cariche o di membri del comitato esecutivo, se nominato, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, o, in sua mancanza, dell'assemblea dei soci.

Art 35 - (Funzionamento dell'organo amministrativo)
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.
La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, compresa la raccomandata a mano, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente, o in sua assenza del vice-presidente.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni
che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della

riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;——
che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;——
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;——
che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.——
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.——
Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.——

Art 36 - (Compiti e poteri dell'organo amministrativo) ——

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.——
L'organo amministrativo oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente statuto ha le seguenti competenze specifiche: ——
a) documenta nella nota integrativa il rispetto della prevalenza; ——
b) riferisce nella relazione sulla gestione i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi mutualistici; ——
c) predispone i regolamenti che disciplinano i rapporti tra la società ed i soci inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ; ——
d) decide sulla domanda di ammissione dell'aspirante socio, salvo quanto previsto dall'articolo 23 sul ricorso all'assemblea, ed illustra nella relazione sulla gestione le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.——
e) acquista o rimborsa azioni della società, nel rispetto dell' Art 2529 cod.civ.;——
f) autorizza la cessione delle azioni dei soci possessori di strumenti finanziari; ——
g) procede all'esclusione del socio nei casi previsti dalla legge e dallo statuto; ——
h) valuta e decide sulle domande di recesso.——
Sono inoltre riservate alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell' Art 2365, comma 2 cod.civ..——

Art 37 - (Delega di poteri dell'organo amministrativo) ——

Il consiglio di amministrazione può affidare nei limiti della legge specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.——

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 cod.civ., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centoottanta) giorni o su specifica richiesta, gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art 38 - (Rappresentanza della Cooperativa)

La rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione.

Può essere altresì conferita agli amministratori delegati, secondo le modalità stabilite dalla delibera di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dal presente statuto è generale.

Ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente o, in mancanza di questo, ad un consigliere designato dal consiglio.

Art. 39 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art 40 - (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro .

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO X
CONTROVERSIE

Art 41 - (Clausola arbitrale - Arbitri e procedimento)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità del presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c. le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione su istanza della parte più diligente.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale competente. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

La soppressione delle clausole di cui al presente articolo e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

TITOLO XI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art 42 - (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art 43 - (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 22, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'Art 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art 44 - (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi

eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Tolmezzo, 4 febbraio 2016.